



# COMUNE DI MISINTO (MB)

## IMU 2024

### Codice Catastale F247

Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 07.03.2024, all'oggetto "NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IN VIGORE".

- 1<sup>a</sup> rata (acconto): entro il 17.06.2024 pari al 50% dell'imposta dovuta;
- 2<sup>a</sup> rata (saldo): entro il 16.12.2024 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;
- Rata unica: entro il 17.06.2024 (versamento in unica soluzione in alternativa al versamento in due rate).

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo e il codice comune di seguito riportati, mediante il MODELLO F24 compilando la sezione "IMU e altri tributi comunali".

L'imposta non è dovuta nel caso in cui l'importo annuo sia uguale o inferiore a 12 euro.

Il pagamento deve essere effettuato per arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché per ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE	CODICE TRIBUTO F24
<b>Abitazione principale categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze</b> <b>(*detrazione € 200,00)</b>	<b>5,90</b> per mille	<b>3912</b>
<b>Immobili locati a canone convenzionato e relative pertinenze con riduzione dell'imposta al 75% dietro presentazione del contratto di locazione</b>	<b>10,50</b> per mille	<b>3918</b>
<b>Unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con il beneficio della riduzione della base imponibile al 50% (dietro presentazione del contratto registrato)</b>	<b>10,50</b> per mille	<b>3918</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>10,50</b> per mille	<b>3918</b>
<b>Aree edificabili</b> (deliberazione G.C. n. 33 del 30.03.2020 - Valori Aree edificabili)	<b>9,25</b> per mille	<b>3916</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>8,60</b> per mille	<b>3914</b>
<b>Altri fabbricati categoria D - immobili ad uso produttivo</b>	<b>10,50</b> per mille	<b>3925</b> 7,6 per mille Quota Stato <b>3930</b> 2,9 per mille Quota Comune
<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>1,00</b> per mille	<b>3913</b>

\* detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Presupposto della nuova I.MU. è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. **La nuova I.MU. non si applica al possesso dell'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e alle pertinenze alla stessa ascrivibili, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.**

Sono, inoltre, considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse quelle appartenenti a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Per gli **immobili locati a canone concordato** ai sensi della Legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento. Per le **abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado** (dai genitori ai figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale avendovi stabilito con il proprio nucleo familiare la dimora abituale e la residenza anagrafica, la base imponibile I.MU. è ridotta del 50 per cento, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Misinto. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Misinto un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni predette. Il comodante attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione I.MU. entro il 30.06 dell'anno successivo. In caso di morte del comodatario, il comodante conserva il beneficio in presenza del coniuge e di figli minori del comodatario.

Sul sito istituzionale [www.comune.misinto.mb.it](http://www.comune.misinto.mb.it) è attivo un link di colore blu per il "Calcolo IMU on line", che consente il calcolo dell'imposta dovuta nonché la formazione e la stampa del modello di versamento F24.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Misinto durante gli orari di apertura al pubblico di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e di lunedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00, oppure fissando un appuntamento per le mattine del martedì e del giovedì.

Telefono n. 02 96721010 int. 6-2; email [tributi@comune.misinto.mb.it](mailto:tributi@comune.misinto.mb.it) .

Misinto, 21.05.2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
dott. Mauro Mario Ricotti